



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1178 DEL 11/10/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DI VIA WAISTER IN COMUNE DI ROANA - AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI CON CODICE CER 200301 “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” E CER 200303 “RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE STRADE” NON CONTEMPLATI NEL PUNTO 4.2 DELL’ALLEGATO 1 AL D.M. 08/04/2008 E S.M.I.

IL DIRIGENTE

Premesso che l’attività dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato è stata definita dall’articolo 183 comma 1 lettera cc) (oggi lettera mm) del D.Lgs 152/2006, la cui attuazione è stata data dal D.Lgs n. 4/2008 che determina i requisiti tecnico-gestionali dei centri di raccolta e li definisce come *“area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”*.

Visti

- il Decreto del il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 08/04/2008 avente per oggetto: “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche”, modificato dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13/04/2009, in particolar modo l’art. 2 comma 1, che recita: *“La realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta di cui all’articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia”*;
- la DGRV n. 3043 del 20.10.2009, ad oggetto: “Nuove disposizioni regionali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, in recepimento della nuova disciplina introdotta con il D.M. 13 maggio 2009 che modifica il D.M. 8 aprile 2008”;
- le linee guida elaborate dalla Provincia di Vicenza del 07/10/2010 prot. n. 897/AMB “Chiarimenti in merito alla gestione dei centri di raccolta comunali ed intercomunali presenti in provincia di Vicenza alla luce delle disposizioni normative nazionali e delle indicazioni regionali”.

Tenuto conto che la medesima DGRV prevede che i Comuni “hanno facoltà di chiedere alla Provincia l’autorizzazione a ritirare dalle utenze esclusivamente domestiche le tipologie di rifiuto urbano i cui codici CER di riferimento non sono contemplati nel punto 4.2 dell’allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009”.

Preso atto che in data 20/06/2018, prot. n. 40959, è pervenuta la domanda della società Etra S.p.A. di autorizzazione alla raccolta rifiuti non previsti dal D.M. 08/04/2008 per il codice CER 200301 “rifiuti urbani non differenziati” e codice CER 200303 “residui della pulizia delle strade”.

Dato atto che con nota del 05/07/2018, prot. n. 44538 è stato avviato il procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione con richiesta di integrazioni.

Tenuto conto che con nota del 09/10/2018, prot. n. 66194 la società Etra ha inviato quanto richiesto nella comunicazione di avvio del procedimento e che, entro la data ivi indicata non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti coinvolti.

Visto il D.M. 08/04/2008 e s.m.i..

Vista la DGRV n. 3043 del 20/10/2009.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000. Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

La società Etra S.p.A. con sede legale e amministrativa in via Telarolo, 9 in comune di Cittadella (PD) alla gestione presso il centro di raccolta di Asiago-Roana-Gallio via Waister in comune di Roana dalle utenze esclusivamente domestiche la tipologia di rifiuto:

- **Codice CER 20 03 01 “Rifiuti urbani non differenziati” provenienti da ritrovamenti stradali, dalla pulizia di aree pubbliche e dalla vuotatura dei cestini posti in tali aree conferiti dal Gestore del servizio;**
- **Codice CER 20 03 03 “Residui dalla pulizia stradale”.**

Il centro di raccolta comunale dovrà essere gestito secondo le disposizioni previste dal D.M. 08/04/2008 e s.m.i. e dalla DGRV n. 3043 del 20/11/2009, e dalle future nuove disposizioni normative qualora emanate.

Dovranno essere mantenute attive le garanzie finanziarie previste dalla D.G.R. Veneto n° 3043 del 20/10/2009.

Il presente provvedimento ha validità di 10 anni con **scadenza l'11/10/2028**.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dalla L.R. 3/2000 che è di giorni 90.

Il presente provvedimento viene inviato ai Sindaci pro tempore dei Comuni di Asiago, Gallio e Roana, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Ulss n. 7 Pedemontana.

Vicenza, 11/10/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI